

# Editoriale

## *New Deal*, stato costituzionale europeo ed il ritorno dello stato interventista\*

Marco Dani\*\*

La riproposizione di politiche interventiste nell'Europa post-pandemica dopo la quarantennale eclissi dello stato interventista<sup>1</sup> ad opera dello stato regolatore<sup>2</sup> può suscitare una serie di interrogativi che auspicabilmente impegneranno giuristi, economisti e politologi negli anni a venire. Ci si può chiedere se il ritorno dello stato interventista sia strutturale o contingente, se le politiche interventiste attuate e in via di definizione siano compatibili con i trattati europei, se le loro credenziali democratiche siano soddisfacenti e, infine, che cosa questi sviluppi implicino per il futuro dell'Unione europea e dei suoi stati membri<sup>3</sup>. Più nello specifico, il ritorno dello stato interventista

\* La presente pubblicazione è finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, Missione 4 Componente 2 CUP E53D23006970006 nell'ambito del bando PRIN 2022, progetto «ROOSEVELT IN BRUSSELS. *A revival of activist government in post-pandemic Europe?* (2022X3ZFXF)».

\*\* Università degli Studi di Trento.

<sup>1</sup> Per una definizione di stato interventista si veda A. La Spina, G. Majone, *Lo Stato regolatore*, il Mulino, 2000, p. 15, ove si afferma: «A quest'ultimo [lo Stato sociale, interventista, keynesiano] veniva attribuita la missione di combinare e conseguire simultaneamente gli obiettivi della crescita economica (stimolata tramite politiche di sostegno della domanda), della piena occupazione, del potenziamento dei diritti di cittadinanza (tramite l'offerta di servizi previdenziali e sociali quanto più possibile rispondenti ai bisogni della popolazione), di una maggiore uguaglianza del reddito e della ricchezza, e infine della correzione, programmazione, "regolazione" [...] di un vasto insieme di pratiche socio-economiche che diversamente sarebbero restate "abbandonate" alla "logica del mercato"».

<sup>2</sup> Così è denominato lo stato in cui si assiste a forme di governo indiretto dell'economia, in cui «l'intervento pubblico viene sempre più ad identificarsi con la regolazione dei soggetti terzi che forniscono beni e servizi, piuttosto che con la competenza e la responsabilità per la gestione in proprio delle organizzazioni», Ivi, p. 52.

<sup>3</sup> Per alcune risposte preliminari si vedano M. Moschella, *The state comeback? Prospects and limits of market interventionism in global market economy*, in *Stato e Mercato*, 127, 2023, p. 85 ss., K. R. McNamara, *Transforming Europe? The EU's industrial policy and geopolitical turn*, in *Journal of European Public Policy*, 2023, p. 1 ss., e, se si vuole, M. Dani, *Costituzione economica e ordine*

Diritto Costituzionale. Rivista Quadrimestrale 3/2024

DOI: 10.3280/DC2023-003001 ISSN 2611-2590 ISSNe 2611-3376

induce a metterne a fuoco i caratteri, chiedendosi, ad esempio, se davvero l'interventismo che timidamente si riaffaccia nell'Europa post-pandemica segni una discontinuità con il precedente ordine politico e giuridico neoliberale o se, invece, ne costituisca una nuova e più subdola manifestazione, contraddistinta dal massiccio impiego di tutto l'arsenale dell'*activist government* a sostegno di un capitalismo altrimenti in affanno<sup>4</sup>.

Per rispondere a queste domande, può essere allora utile ritornare alle origini dello stato interventista al fine di rispolverarne i fondamenti e rievocarne i motivi ispiratori. Di qui, l'interesse per il *New Deal*, antesignano delle politiche interventiste praticate in Europa nell'immediato secondo dopoguerra, e per lo stato costituzionale europeo, l'ordine giuridico e politico instaurato per sostenere e rendere possibile quel tipo di politica economica. Il tutto, beninteso, non per indulgere in celebrazioni più o meno nostalgiche dei cd. 'trenta gloriosi'<sup>5</sup>, ma per rispondere alla pressante esigenza di ricostruire una serie di riferimenti teorici e analitici idonei ad affrontare con consapevolezza e lucidità le questioni poste dalla attualità. È questo l'intento dei saggi raccolti in questo fascicolo e, più in generale, è questa la finalità di un progetto di ricerca che si propone di misurare la distanza che intercorre tra il *New Deal* e le politiche interventiste sperimentate nell'Unione europea degli anni '20 del XXI secolo<sup>6</sup>.

Non è consueto rinvenire il *New Deal* tra i precursori dello stato costituzionale europeo del secondo dopoguerra<sup>7</sup>. Se questo accade, è perché le ricostruzioni più in voga dello stato costituzionale europeo tendono generalmente a sminuire l'influenza dei modelli stranieri sullo stato costituzionale europeo. Sulle ragioni di questa riluttanza si possono formulare soltanto ipotesi. Anzitutto, il mancato riconoscimento nell'immediato secondo dopoguerra del debito con esperienze costituzionali straniere potrebbe spiegarsi con l'esigenza di riaffermare l'autoctonia dei sistemi costituzionali europei

*materiale dell'economia nell'Unione europea: verso un interventismo post-politico?*, in *Giur. cost.*, 6, 2022, p. 3025 ss.

<sup>4</sup> D. Gabor, *The (European) De-Risking State*, in *Stato e Mercato*, 127, 2023, p. 53 ss. e E. Mostacci, A. Somma, *Gli Stati Uniti ed il loro diritto*, Giappichelli, 2024, pp. 360-364.

<sup>5</sup> J. Fourastié, *Les Trente Glorieuses: ou la révolution invisible*, Fayard, 1979.

<sup>6</sup> Si fa riferimento al progetto PRIN 2022 *Roosevelt in Brussels. A Revival of Activist Government in Post-Pandemic Europe?*.

<sup>7</sup> Costituisce un'eccezione G. Bognetti, *Lo spirito del costituzionalismo americano. II. La costituzione democratica*, Giappichelli, 2000, pp. 20 e 53, dove il *New Deal* e le costituzioni europee del secondo dopoguerra sono collocate all'interno della categoria delle democrazie sociali, pur costituendone rispettivamente la variante neoliberale (*vis*) e socialdemocratica.

in una fase in cui, seppure con gradi di intensità notevolmente diversi, tornava a fare capolino il potere costituente<sup>8</sup>. Inoltre, le narrazioni ufficiali sono sempre state più inclini a valorizzare la dimensione avversativa dell'esperienza costituzionale europea<sup>9</sup>, ovvero il ripudio di esperienze costituzionali precedenti, fossero esse quelle dello stato totalitario o quella dello stato liberale ottocentesco. Per esempio, in un articolo sulle nuove costituzioni democratiche pubblicato all'inizio degli anni '50<sup>10</sup> Carl Friedrich affermava: «*these constitutions are not the result of any positive enthusiasm for the wonderful future; they flow rather from the negative distaste for a dismal past*»<sup>11</sup>. Il proseguo dell'articolo coglieva abbastanza nel segno nell'individuare come motivo ispiratore delle nuove costituzioni francese, italiana e tedesca la reazione contro le dittature, il comunismo e l'anarchia dei mercati<sup>12</sup>. Esso, tuttavia, pareva ignorare le aspirazioni programmatiche di quegli stessi documenti, che invece erano stati concepiti come manifesti politici prima ancora che come testi giuridicamente vincolanti. Evidente era però in quei testi la tensione verso un programma di trasformazione politica e sociale i cui obiettivi non dovevano apparire estranei ad un attento osservatore americano. Se infatti si può sorvolare sul fatto che a Friedrich sfuggissero i tratti di continuità pur esistenti tra le nuove costituzioni democratiche e le esperienze costituzionali europee precedenti alla Seconda guerra mondiale, più difficile è perdonargli il mancato riconoscimento delle assonanze tra i contenuti di quelle costituzioni e i più recenti sviluppi dell'esperienza costituzionale statunitense. Se si esclude l'adozione (e l'adattamento) del controllo di costituzionalità<sup>13</sup>, Friedrich non rinveniva alcuna influenza americana sulle costituzioni dell'Europa occidentale. Così facendo, egli però finiva per ignorare le chiare affinità esistenti tra il *New Deal* e le nascenti democrazie costituzionali europee.

È risaputo che gli autori delle costituzioni approvate in Europa occidentale nel secondo dopoguerra attinsero ad una varietà di fonti di ispirazione

<sup>8</sup> Sia consentito al riguardo il rinvio alle considerazioni sviluppate in M. Dani, *The Democratic and Social Constitutional State as the Paradigm of the post-World War II European Constitutional Experience*, in M. Dani, M. Goldoni, A.J. Menéndez (eds.), *The Legitimacy of European Constitutional Orders. A Comparative Inquiry*, Edward Elgar Publishing, 2023, p. 19 ss.

<sup>9</sup> K.L. Scheppele, *Aspirational and aversive constitutionalism*, in *International Journal of Constitutional Law*, 1, 2003, pp. 299-300.

<sup>10</sup> C. Friedrich, *The Political Theory of New Democratic Constitutions*, in *The Review of Politics*, 12, 1950, p. 215.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Ivi, pp. 218-219.

non autoctone<sup>14</sup>. Soprattutto la costituzione della repubblica di Weimar era considerata uno dei tentativi più avanzati di superare i canoni del costituzionalismo liberale, di esercitare la sovranità popolare e di misurarsi con la questione sociale a partire da istituzioni che incoraggiassero la cooperazione tra classi sociali<sup>15</sup>. Ma per quanto quel modello continuasse ad ispirare una certa reverenza anche dopo la fine della guerra<sup>16</sup>, esso costituiva anche il simbolo di una spettacolare bancarotta politica e costituzionale<sup>17</sup>.

Al contrario, la storiografia più recente ha documentato come nell'immediato secondo dopoguerra *il New Deal* assurse a modello di successo per molti governi dell'Europa occidentale<sup>18</sup>. In realtà, già a partire dagli anni '20 gli Stati Uniti erano riusciti a proiettare su scala globale l'immagine di una società capace di raggiungere i più alti livelli di prosperità economica attraverso innovazioni come il taylorismo, l'elettrificazione e il consumo di massa<sup>19</sup>. Dopo la Seconda guerra mondiale il fascino del modello americano era corroborato anche da considerazioni di ordine geopolitico. Tuttavia, sarebbe riduttivo spiegare l'influenza del *New Deal* solo nei termini di una più o meno velata imposizione imperialistica<sup>20</sup>. L'interesse riscosso da quella esperienza politica e costituzionale era riconducibile almeno in egual misura

<sup>14</sup> Cfr. ad es. R. D'Orazio, *La documentazione per la Costituente: tra storia e comparazione costituzionale*, in *Nomos*, 3, 2020, p. 17 ss.

<sup>15</sup> F. Neumann, *The Rule of Law. Political Theory and the Legal System in Modern Society*, Berg Pub Ltd, 1986, p. 269.

<sup>16</sup> Cfr. C. Mortati, *La Costituzione di Weimar*, Giuffrè, 2019.

<sup>17</sup> Sul controverso lascito della Costituzione di Weimar, cfr. P. Ridola, *La Costituzione della Repubblica di Weimar come "esperienza" e come "paradigma"*, in *Rivista AIC*, 2, 2014, e M. Goldmann, A. J. Menéndez, *Weimar Moments: Transformations of the Democratic, Social, and Open State of Law*, in Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2022-12.

<sup>18</sup> K.K. Patel, *The New Deal. A Global History*, Princeton University Press, 2016.

<sup>19</sup> Ivi, pp. 10-16. Già tra le due guerre gli Stati Uniti avrebbero potuto imporre la propria supremazia essendosi già affermati come il maggiore creditore globale in occasione del primo conflitto mondiale (ivi, p. 26). Se questo non accadde fu essenzialmente una conseguenza della politica commerciale mercantilista seguita da tutti i governi americani che non solo rese ancor più difficile per i paesi europei onorare i debiti di guerra, ma che finì per essere controproducente per gli stessi Stati Uniti quando tali difficoltà portarono al fallimento di non poche banche americane, cfr. E. Rauchway, *The Great Depression & the New Deal*, Oxford University Press, 2008, pp. 28-30.

<sup>20</sup> Che pure è stata presente ed è stata veicolata dalle numerose agenzie internazionali concepite sulla falsariga delle agenzie istituite dall'amministrazione Roosevelt, cfr. A.M. Burley, *Regulating the World: Multilateralism, International Law, and the Projection of the New Deal Regulatory State*, in J.G. Ruggie, A.M. Burley (ed.), *Multilateralism Matters: the Theory and Practice of an Institutional form*, Columbia University Press, 1993, p. 129 ss.

alla reputazione guadagnata nel campo: benché un po' tutti i regimi politici degli anni '30 si fossero cimentati con politiche interventiste, il *New Deal* costituiva una delle poche esperienze politiche e costituzionali che si era avventurata in quella direzione senza mettere in discussione la democrazia e/o il capitalismo<sup>21</sup>. Se infatti si esaminano i contenuti delle politiche economiche e sociali introdotte dalle presidenze di Franklin Delano Roosevelt, il *New Deal* appare tutt'altro che un precursore. Molte delle misure approvate erano state importate dall'Europa, spesso senza troppo riguardo per le credenziali democratiche e liberali dei regimi presi a modello<sup>22</sup>. Non è quindi azzardato affermare che durante il *New Deal* gli Stati Uniti non fecero altro che recuperare il terreno perduto rispetto agli altri paesi industrializzati<sup>23</sup>. A differenza di molti paesi europei, però, in questa rincorsa gli Stati Uniti riuscirono nell'impresa di riconciliare democrazia e capitalismo e proprio questo aspetto nell'immediato secondo dopoguerra rese il *New Deal* una vera e propria icona globale<sup>24</sup>. Insomma, per dirla con Kiran Klaus Patel, dopo la Seconda guerra mondiale «*the United States [...] started promoting notions that had been around in the global reform debates for quite some time; they were now repackaged and colored in stars and stripes*»<sup>25</sup>. Il *New Deal* esprimeva l'idea che, se lasciato a sé stesso, il capitalismo era foriero di disastri e che, quindi, era compito dello stato democratico intervenire non solo in circostanze eccezionali con misure di salvataggio dell'ordine capitalista, ma anche nelle situazioni ordinarie per prevenire nuove crisi, promuovere la prosperità e assicurare il benessere<sup>26</sup>.

Un simile indirizzo di politica economica comportava un radicale ripensamento dell'economia di mercato e, segnatamente, del mito del *laissez-faire*. L'intervento pubblico, anche nelle forme più incisive, non doveva più essere considerato in opposizione alla libertà dell'individuo, ma come un suo presupposto necessario<sup>27</sup>. Un simile rovesciamento richiese la definizione di un originale apparato ideologico. Attraverso formule straordinariamente efficaci

<sup>21</sup> K.K. Patel, *op. cit.*, p. 255.

<sup>22</sup> Ivi, pp. 114-116.

<sup>23</sup> Ivi, p. 117. Si veda anche W.E. Leuchtenburg, *Franklin D. Roosevelt and the New Deal*, Perennial, 2009, p. 166, dove si osserva che l'obiettivo di Roosevelt era essenzialmente quello di modernizzare gli Stati Uniti seguendo l'esempio delle politiche attuate nel Regno Unito tra il 1906 e il 1914.

<sup>24</sup> K.K. Patel, *op. cit.*, p. 3.

<sup>25</sup> Ivi, pp. 272-275.

<sup>26</sup> W.E. Leuchtenburg, *op. cit.*, p. 335.

<sup>27</sup> C.R. Sunstein, *The Second Bill of Rights. FDR's Unfinished Revolution and Why We Need It More Than Ever*, Basic Books, 2004, p. 19.

come «*necessitous men are not free men*» o «*freedom from wants*», Roosevelt riuscì a veicolare nella società americana l'idea che la sicurezza economica costituisse un obiettivo costituzionale prioritario in quanto preconditione per una piena libertà individuale<sup>28</sup>. Del resto, nella temperie della Grande Depressione era piuttosto agevole dimostrare che la libertà potesse essere minacciata non solo da regimi politici autocratici, ma anche da agglomerazioni di potere privato<sup>29</sup>. Di qui, l'esigenza di promuovere «*a second step of emancipation*» contro l'insicurezza e la tirannia economica<sup>30</sup>.

Grazie al *New Deal* gli Stati Uniti entrarono a pieno titolo nel novero delle democrazie sociali<sup>31</sup>. Come è noto, l'effettiva portata di questa trasformazione ha dato adito ad un importante dibattito<sup>32</sup> tra quanti la equiparano funzionalmente ad una modifica informale della costituzione<sup>33</sup> e coloro che invece ritengono che il *New Deal* abbia comportato solo una nuova interpretazione della costituzione formale ed un mutamento dell'ordine materiale dell'economia<sup>34</sup>. Sia come sia, quello che è indiscutibile è che il *New Deal*, pur avendo dato vita ad un ordine politico che si sarebbe protratto ben oltre le presidenze Roosevelt<sup>35</sup>, non è mai stato codificato in documenti

<sup>28</sup> Ivi, pp. 11-13.

<sup>29</sup> W.E. Leuchtenburg, *op. cit.*, p. 333.

<sup>30</sup> A. Somek, *The Cosmopolitan Constitution*, Oxford University Press, 2014, pp. 155-156. La tesi che il *New Deal* costituisca una tappa nell'affermazione della modernità e, quindi, esprima essenzialmente un'accresciuta consapevolezza circa la capacità dell'uomo di governare la società e la natura attraverso un più ampio assetto di istituzioni pubbliche è sostenuta da G.E. White, *The Constitution and the New Deal*, Harvard University Press, 2000, pp. 250-252.

<sup>31</sup> Formula politica definita da G. Bognetti, *op. cit.*, pp. 5-7, come costituita dall'interventismo statale, la propensione dello stato a riplasmare la forma della società civile e a indirizzarla verso traguardi prescelti dallo stato, la redistribuzione della ricchezza secondo criteri di giustizia ed il diritto di voto universale.

<sup>32</sup> Il dibattito è succintamente ripreso in F. Saitto, *Dalla Gilded Age al New Deal: diritti e federalismo nella Lochner era*, in *Dir. Pub.*, 2, 2016, p. 669 ss.

<sup>33</sup> La versione più autorevole di questa tesi si deve ad B. Ackerman, *We, the People: Transformations*, Belknap Press, 1998, pp. 312-344. In senso analogo, si veda anche G. Bognetti, *op. cit.*, pp. 34 e 150.

<sup>34</sup> C. Sunstein, *The Second Bill of Rights*, cit., pp. 57-59. Una posizione intermedia è stata recentemente espressa da Fishkin e Forbath che, pur considerando il *New Deal* «*an era of constitutional politics par excellence*», ritengono che la trasformazione costituzionale sia andata solo nel senso di permettere l'adozione di politiche interventiste, ma non di elevarle allo status di nuova costituzione economica, cfr. J. Fishkin, W.E. Forbath, *The Anti-Oligarchy Constitution*, Harvard University Press, 2022, pp. 22-23 e 251.

<sup>35</sup> In particolare, la presidenza Eisenhower dimostrerebbe l'acquiescenza all'ordine politico inaugurato dal *New Deal*, ritenuto più adatto ad affrontare la Guerra Fredda rispetto ad

costituzionali giuridicamente vincolanti. Bruce Ackerman è recentemente ritornato sulle ragioni che, in occasione delle resistenze della Corte Suprema al nuovo corso di politica economica, indussero Roosevelt a considerare ed infine a desistere dalla proposizione di un emendamento costituzionale<sup>36</sup>. Solo dopo il *revirement* giurisprudenziale del 1937 ed il graduale superamento dei precedenti costituzionali dell'era *Lochner* la Presidenza Roosevelt commissionò la redazione di un *Second Bill of Rights* diretto a consolidare anche a livello declamatorio i traguardi raggiunti durante il *New Deal*. Questo documento, tuttavia, non fu mai concepito come una proposta di emendamento della costituzione formale<sup>37</sup>, sicché il lascito più concreto di quella stagione di riforme politiche e sociali furono le agenzie governative attraverso cui si inverava il nuovo corso di politica economica e la nuova concezione dei diritti costituzionali<sup>38</sup>. Sfuggita l'opportunità di costituzionalizzare gli stilemi dello stato interventista negli Stati Uniti, questa sarebbe stata colta in Europa occidentale nell'immediato secondo dopoguerra a partire dalle costituzioni francesi, italiana e tedesca.

È piuttosto agevole rilevare una serie di assonanze tra gli sviluppi costituzionali maturati nel *New Deal* e nello stato costituzionale europeo<sup>39</sup>. Basti pensare all'idea di costituzione aperta, affermata negli Stati Uniti con il superamento della giurisprudenza *Lochner*<sup>40</sup> e in Europa con l'entrata in vigore

un ritorno al *laissez-faire*, cfr. G. Gerstle, *The Rise and Fall of the Neoliberal Order. America and the World in the Free Market Era*, Oxford University Press, 2022, pp. 41-47.

<sup>36</sup> B. Ackerman, *Revolutionary Constitutions. Charismatic Leadership and the Rule of Law*, Harvard University Press, 2019, p. 387 ss. Per una ricostruzione del dibattito tra fautori di una revisione formale della costituzione e propugnatori di una interpretazione evolutiva del testo costituzionale, cfr. A. Rana, *The Constitutional Bind. How Americans Came to Idolize a Document That Fails Them*, Chicago University Press, 2024, pp. 314-322.

<sup>37</sup> Il *Second Bill of Rights* avrebbe dovuto svolgere un ruolo analogo a quello della Dichiarazione di Indipendenza, cfr. C. Sunstein, *The Second Bill of Rights*, cit., pp. 61-64.

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 52.

<sup>39</sup> Va da sé che esistono anche importanti discontinuità, basti pensare alla forma di governo dove si riscontra una netta divaricazione tra l'esaltazione del presidenzialismo carismatico propria del *New Deal* e la preferenza per la forma di governo parlamentare ascrivibile allo stato costituzionale europeo.

<sup>40</sup> L'idea di costituzione aperta era stata ventilata da O.W. Holmes in un celebre passaggio della *dissenting opinion* nel caso *Lochner*, successivamente assunto a punto di riferimento imprescindibile nella cultura del *New Deal*: «*The 14th Amendment does not enact Mr. Herbert Spencer's Social Statics [...] [A] Constitution is not intended to embody a particular economic theory, whether of paternalism and the organic relation of the citizen to the State or of laissez-faire. It is made for people of fundamentally differing views, and the accident of our finding certain opinions natural and familiar, or novel, and even shocking, ought not to conclude our judgment upon the question whether statutes embodying them*

delle costituzioni democratico-sociali<sup>41</sup>, alla centralità del lavoro, evidente tanto nelle politiche seguite dalla presidenza Roosevelt<sup>42</sup> quanto nei testi costituzionali e nelle politiche dirigiste<sup>43</sup> attuate nell'Europa occidentale nel secondo dopoguerra<sup>44</sup>, o nel successo dell'interventismo di impronta keynesiana, praticato con successo da Roosevelt soprattutto dopo la crisi del 1937-1938<sup>45</sup> ed in Europa nei paesi maggiormente esposti al rischio di un'ascesa comunista<sup>46</sup>. Più complicato è però documentare con sufficiente certezza una influenza del *New Deal* sullo stato costituzionale europeo<sup>47</sup>. In alcuni casi la linea di derivazione può essere tracciata con un grado sufficiente di approssimazione attraverso la ricostruzione delle biografie e dei contatti di alcuni dei più rilevanti interpreti della svolta interventista in Europa<sup>48</sup>. In altre circostanze è più difficile affermare che le numerose affinità riscontrabili tra le due sponde dell'Atlantico siano il risultato di un'influenza diretta o indiretta dell'esperienza americana. Più prudente sul piano metodologico è allora riscontrare l'esistenza di tendenze convergenti, espressione di un comune *Zeitgeist* che conformava tutte le esperienze costituzionali

*conflict with the Constitution of the United States [...]*», cfr. *Lochner v State of New York*, 198 U. S. 45 (1905). Questa prospettiva troverà pieno accoglimento nell'opinione unanime della Corte Suprema in *Ferguson v Skrupa*, 372 U. S. 726 (1963), ove si afferma «*whether the legislature takes for its textbook Adam Smith, Herbert Spencer, Lord Keynes, or some other is no concern of ours*».

<sup>41</sup> Si vedano in particolare V. Onida, *Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, il Mulino, 1997, pp. 97-98, G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia*, il Mulino, 2008, p. 131 ss. Assonanze si riscontrano anche in G. Burdeau, *La democrazia*, Ed. di Comunità, 1964, pp. 123-124 e K. Hesse, *Concetto e caratteristiche della costituzione*, in K. Hesse, *L'unità della costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 88. In chiave critica, con riferimento alla peculiare traiettoria costituzionale portoghese, si veda T. Violante, *Portugal: from transformative to open constitutionalism*, in M. Dani, M. Goldoni, A.J. Menéndez (eds), *op. cit.*, p. 113 ss.

<sup>42</sup> W.E. Forbath, *Constitutional Change and the Politics of History*, in *The Yale Law Journal*, 108, 1999, p. 1925.

<sup>43</sup> P. Rosanvallon, *The Development of Keynesianism in France*, in P.A. Hall (ed.), *The Political Power of Economic Ideas. Keynesianism across Nations*, Princeton University Press, 1989, p. 183 ss.

<sup>44</sup> C. Mortati, *Il lavoro nella costituzione*, in *Dir. lav.*, I, 1954, p. 149 e ss.

<sup>45</sup> G. Bognetti, *op. cit.*, p. 176, ove si afferma che gli Stati uniti furono «il primo e più importante laboratorio sperimentale per la messa alla prova dei canoni del keynesismo».

<sup>46</sup> M. De Cecco, *Keynes and Italian Economics*, in P. Hall, *The Political Power of Economic Ideas*, cit., pp. 219-220, e P. Rosanvallon, *Keynesianism in France*, cit., p. 193.

<sup>47</sup> Devo questa importante precisazione all'acuta interlocuzione con Giorgio Repetto nell'ambito della conferenza «L'influenza del New Deal sullo stato costituzionale europeo» tenutasi a Trento il 30 e 31 maggio 2024.

<sup>48</sup> Si veda, in questo fascicolo, il contributo di U. Tulli, *Un internazionalismo tecnocratico e democratico? Jean Monnet e l'avvio dell'integrazione economica europea*.



interessate dall'ascesa dell'*activist government*. Proprio di questo comune sentire e delle sue implicazioni è importante oggi riacquistare una lucida consapevolezza qualora si intenda comprendere, al di là dei facili slogan, se in Europa e negli Stati Uniti d'America si stia effettivamente riaffacciando lo stato interventista.